

COMUNE SAN GIOVANNI LUPATOTO
Provincia di Verona

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

IL COMUNE

1. Il Comune di San Giovanni Lupatoto è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie.
Esercita, altresì, secondo le Leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 2

IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo. Presso di essa si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedersi in altra sede per deliberazione motivata della Giunta Municipale.
2. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Comunale.

Art. 3

PRINCIPI PROGRAMMATICI

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale, salvaguarda l'ambiente, promuove ed attua un organico assetto del territorio, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private.
3. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
4. Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
5. Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali maggiormente rappresentative sul territorio comunale.
6. Il Comune si propone, in particolare di valorizzare i seguenti aspetti peculiari:
 - Il riconoscimento della parità di diritti a tutti i cittadini di ambo i sessi.
 - Il raggiungimento della parità dei diritti per le persone portatrici di qualsiasi forma e livello di disabilità e la promozione dell'abbattimento di tutte le barriere fisiche e sociali.

- Il ruolo fondamentale della famiglia quale nucleo centrale della società
 - Il ruolo, nel presente e nel futuro della comunità locale, dei bambini, dei ragazzi e dei giovani ed il riconoscimento e la promozione (come finalità essenziale per la crescita del cittadino di domani) dell'impegno formativo dei genitori e degli insegnanti.
 - Il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo attivo e centrale degli anziani nella vita della comunità, assicurando agli stessi attenzione e solidarietà per le loro particolari necessità.
 - La promozione dell'integrazione e della partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini stranieri regolarmente residenti.
 - L'erogazione di servizi alla cittadinanza secondo criteri di efficienza ed equità.
 - Il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, il riconoscimento della pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.
 - La promozione della salvaguardia dell'ambiente mediante la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento, il risparmio delle risorse naturali ed ambientali, la tutela dei valori naturali, storici ed artistici, vincolando i più rilevanti interventi sul territorio a valutazioni di impatto ambientale.
 - L'incentivazione dell'agricoltura come strumento di difesa delle risorse del territorio.
7. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
 8. Il Comune tutela il patrimonio linguistico locale, riconoscendone pari dignità con la lingua italiana. Attua iniziative finalizzate al sostegno, alla conoscenza, all'apprendimento, alla diffusione ed all'uso corrente della lingua locale.

Art. 4

COLLABORAZIONE CON TERZI

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative ed a modelli organizzativi di tipo privatistico, previsti dalla Legge statale o regionale, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo economico, civile e sociale della Comunità.

Art. 5

LA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico ed i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con un corretto utilizzo delle risorse finanziarie applicando i principi e le regole della programmazione.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6

LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o frazioni.
A tale scopo è istituito l'albo comunale delle libere associazioni e degli organismi

riconosciuti

Apposito Regolamento disciplinerà i modi e le forme per l'iscrizione all'albo.

2. Il Comune agevola gli organismi associativi nei modi consentiti dalle Leggi e definiti dai Regolamenti.
3. La consultazione degli organismi associativi è promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle Commissioni Consiliari, oppure su richiesta delle Associazioni, nei modi più semplici previsti dal Regolamento.

La consultazione è comunque da attuarsi prima dell'adozione di provvedimenti coinvolgenti gli interessi generali della cittadinanza (bilancio, Piano Regolatore Generale e varianti generali, piani commerciali, importanti scelte sulla viabilità generale e sui servizi).

Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4. Il Comune, secondo le modalità previste dai Regolamenti, assicura alle Associazioni e Fondazioni il diritto di informazione e prevede la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le Associazioni e Fondazioni che operano nei settori economico, sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero, del volontariato e della cooperazione.

Art. 7

GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi saranno costituiti assumendo a base l'interesse diretto della professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse comunale.

Il Regolamento ne stabilirà tempi e modalità.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto, nei modi indicati dal Regolamento.

Art. 8

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Il responsabile del procedimento, contestuale all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

5. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del

provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

6. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

Art 9

LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.

3. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro l'oggetto che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

4. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.

5. Il Comune garantisce il tempestivo esame ed il riscontro dell'Organo competente entro il termine che sarà stabilito dal Regolamento.

Quando la proposta consiste nel provocare una deliberazione del Consiglio Comunale su argomenti di sua competenza, la proposta di deliberazione dovrà essere sottoscritta da non meno di 150 degli elettori del Comune nelle forme stabilite dal Regolamento.

Il Consiglio dovrà essere convocato per deliberare sulla proposta entro il termine di 60 giorni dalla sua presentazione.

Art. 10

REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' previsto referendum consultivo su richiesta del 7% (sette per cento) dei cittadini elettori della Camera di Deputati e residenti nel Comune o per deliberazione approvata dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati.

2. Il referendum è ammesso in materia di esclusiva competenza locale.

3. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, di rilevanza per la popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

4. Sono escluse dalla consultazione referendaria le seguenti materie

a) linee programmatiche del Sindaco;

b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, ed in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;

c) personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende municipalizzate;

d) Regolamento del Consiglio Comunale;

e) istituzione ed ordinamento dei tributi, disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

f) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;

g) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti per legge;

h) pareri richiesti da disposizioni di legge;

i) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi di

- impegno di spesa e che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi;
- j) strumenti urbanistici generali ed attuativi e piani commerciali per i quali la legge statale o regionale consente alla generalità dei cittadini di presentare osservazioni.
 5. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo od analogo oggetto.
 6. Non è consentita più di una consultazione referendaria nel corso del medesimo anno solare, ma quando più referendum siano promossi in tempo utile, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
 7. Non può essere proposto referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e deliberazione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.
 8. Il Regolamento disciplina lo svolgimento del referendum.

Art. 11

IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento.

3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale, nonchè dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.

4. Il Regolamento:

- a) assicura ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi, ed il rilascio di copie nei limiti e con le modalità prestabilite;
- b) indica le categorie di atti delle quali può essere vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali;
- c) istituisce l'Ufficio per l'informazione dei cittadini.

Art. 12

DIFENSORE CIVICO ISTITUZIONE, AMBITO DI ATTIVITA'

1. Il Difensore Civico è istituito a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti ed interessi con particolare riguardo agli atti e comportamenti di:

- a) Organi ed Uffici del Comune di San Giovanni Lupatoto;
- b) Istituzioni;
- c) Aziende speciali;
- d) Enti Pubblici che gestiscono servizi comunali;
- e) soggetti privati concessionari di servizi comunali.

2. Il Difensore Civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa.

3. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

4. Il Difensore Civico assiste i cittadini nell'esercizio dei diritti di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

ATTRIBUZIONI

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo precedente, comma 1° lettere a) e c), il Difensore Civico:

a) ha diritto di ottenere copia di atti e documenti, nonché ogni notizia che egli ritenga rilevante per la questione trattata, senza che possa essergli opposto nessun diniego e nessun segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dalle leggi dello Stato. Il Difensore Civico è considerato interessato ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti;

b) ha diritto di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento;

c) può segnalare all'Amministrazione Comunale la corretta interpretazione della normativa vigente al solo scopo di evitare disfunzioni amministrative.

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti interpretativi del Difensore Civico;

d) deve segnalare al Sindaco qualsiasi disfunzione amministrativa di cui sia venuto a conoscenza, come anche di qualsiasi comportamento che abbia ritardato od impedimento la sua attività, correlando la segnalazione dal nome dei responsabili.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo precedente, comma 1° lettera c), d), e), il Difensore Civico:

a) ha diritto di ottenere copia di atti e documenti, nonché ogni notizia che egli ritenga rilevante per la questione trattata;

b) deve segnalare al Sindaco eventuali disfunzioni o danno degli utenti, nonché ogni violazione delle clausole della concessione, affinché vengano prese le opportune misure.

In casi di particolare importanza può metterne al corrente il Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico deve presentare annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.

Tale relazione viene presentata nei primi due mesi dell'anno successivo e resa pubblica.

4. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha comunque l'obbligo, ai sensi del Codice di Procedura Penale, di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

5. I Consiglieri hanno diritto di accesso alle segnalazioni del Difensore Civico al Sindaco.

Art. 14

ELEZIONE

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Tale votazione avverrà su nominativi proposti da singoli, Associazioni, Enti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Regolamento dell'istituto del Difensore Civico.

2. Se nelle prime tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.

Art. 15

ELEGGIBILITA', INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. I candidati alla carica di Difensore Civico devono dare ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza giuridico – amministrativa ed avere compiuto quarant'anni di età.
2. Non possono essere nominati Difensore Civico:
 - a) coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale;
 - b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali;
 - c) i Ministri di culto;
 - d) coloro che hanno coniugi, ascendenti, discendenti, parenti od affini fino al quarto grado che siano Amministratori, Segretario, Direttore Generale o Dirigenti del Comune.
3. Il Regolamento disciplina le attività incompatibili con la carica di Difensore Civico durante il mandato.
4. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali decade il Consigliere Comunale, ovvero per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2.
5. Il Difensore Civico può, altresì, essere revocato dall'incarico per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, approvata con il voto favorevole di almeno due terzi di suoi componenti.

Art. 16

DURATA DELLA CARICA, RIELEGGIBILITA'

1. Il Difensore Civico resta in carica tre anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta.

Il Difensore Civico si impegna a non presentarsi candidato alle elezioni del Comune di San Giovanni Lupatoto durante i tre anni successivi alla cessazione della sua attività.

Art. 17

MEZZI, INDENNITA'

1. Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale ed è dotato delle strutture necessarie per il buon funzionamento dell'istituto.

2. Il Difensore Civico ha diritto ad un'indennità stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da approvarsi prima della votazione per la nomina del Difensore Civico.

TITOLO III

GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 18

GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 19

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalle leggi.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20

PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

La seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea.

Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui all'art. 36, occupa il posto immediatamente successivo.

2. La seduta si svolge secondo il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti, compreso il Sindaco, ed eventuali surroghe;
 - giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;
 - comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta Comunale;
 - surroga dei Consiglieri nominati Assessori e relativa convalida;
 - elezione del Presidente del Consiglio Comunale e del vice Presidente;
 - nomina della Commissione Elettorale Comunale.

Art. 21

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio Comunale.

L'elezione avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza si procede seduta stante ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

E' eletto Presidente colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti verrà eletto il Consigliere più anziano di età.

2. Eletto il Presidente, si procede immediatamente all'elezione del vice Presidente.

Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di ulteriore parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

3. Il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio Comunale.

In caso di sua assenza od impedimento, il Consiglio è presieduto dal vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere anziano.

4. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il Regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati in relazione alle norme di legge, statutarie e regolamentari, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta, può, inoltre, ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

5. Il Presidente ed il vice Presidente, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati.

La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati

La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la seconda seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione.

La stessa deve essere approvata con voto segreto dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il Presidente ed il vice Presidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda.

Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

6. Le eventuali dimissioni dalla carica di Presidente sono efficaci e definitive dal momento in cui sono presentate al Consiglio Comunale riunito in seduta o consegnate per iscritto al protocollo comunale.

6. Al Presidente del Consiglio Comunale spetta un'indennità omnicomprensiva pari a quella spettante ad un Assessore.

Art. 22

COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Oltre a quanto previsto nel precedente articolo spetta al Presidente del Consiglio Comunale:
 - la compilazione dell'ordine del giorno, assicurando adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - la convocazione del Consiglio Comunale;
 - la presidenza della Conferenza dei Capigruppo;
 - la nomina dei presidenti delle Commissioni, con le modalità previste dal Regolamento;
 - il coordinamento dell'attività delle Commissioni Consiliari.

Art. 23

I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme definite dal Regolamento.
3. Se lo richiede un quinto dei Consiglieri il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
5. I Consiglieri Comunali hanno diritto all'attribuzione dei servizi, delle risorse e delle attrezzature necessari per l'espletamento del mandato, nell'ambito dell'autonomia contabile riconosciuta al Consiglio Comunale.

Art. 24

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali sono membri.
3. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti secondo le modalità seguenti:
 - a) Il Consigliere Comunale può giustificare la propria assenza mediante comunicazione da far pervenire al Presidente prima dell'inizio della seduta o durante il corso della stessa.
 - b) Qualora il Consiglio Comunale ritenga ingiustificate tre assenze consecutive per infondatezza delle ragioni addotte, dà corso al procedimento di decadenza ed invita, mediante lettera raccomandata a.r. a firma del Presidente, il Consigliere a produrre, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione medesima, l'esposizione scritta delle ragioni delle proprie assenze.
 - c) Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina ed infine delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'eventuale decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 25

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti e ne danno comunicazione al Presidente ed al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo.
2. Nelle more della designazione del Capogruppo, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Un solo Consigliere Comunale costituisce gruppo consiliare se espressione di una lista che autonomamente ha partecipato alla competizione elettorale o che ha dichiarato di costituirsi successivamente gruppo indipendente.
4. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascuno la propria identità.
5. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina la conferenza di Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 26

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono consistere in una dichiarazione espressa di rinuncia alla carica in forma scritta ed in originale.

Esse sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione, ovvero di ricezione in caso di invio tramite servizio postale.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 del D.L. vo n. 267/2000.

Art. 27

LAVORI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame ed approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

2. Almeno una volta all'anno Il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta

3. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario generale o da chi lo sostituisce.

4. I processi verbali delle sedute sono approvati nei modi stabiliti dal Regolamento.

Art. 28

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

La seduta deve aver luogo:

- per le convocazioni ordinarie entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o dei Consiglieri, ai sensi del 3° comma dell'art. 23;

- per le convocazioni d'urgenza entro cinque giorni dalla richiesta del Sindaco.

2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni feriali liberi prima della seduta.

3. Solo nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a ventiquattro ore.

4. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale e nelle altre forme stabilite dal Regolamento.

Art. 29

ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno, nei medesimi termini di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 28.

2. L'ordine del giorno viene redatto dal Presidente del Consiglio.

3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, salvo che non siano presenti tutti i Consiglieri in carica e nessuno vi si opponga.

Art. 30

DEPOSITO DELLE PROPOSTE

1. Le proposte di deliberazione e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate nei medesimi termini di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 28.

2. Il Regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo di deposito.

Art. 31

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il Regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il Regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.

Art. 32

VOTO PALESE E SEGRETO

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti questioni di persone, nonchè di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.

2. Il Regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo segreto.

Art. 33

**MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA
VALIDITA' DELLE SEDUTE**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e salvo che non sia richiesta una maggioranza qualificata.

Però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno otto membri.

Art. 34

**MAGGIORANZA RICHIESTE PER
L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

2. Quando la proposta ottenga la metà dei voti, la deliberazione si intende non adottata.

In tal caso il Presidente potrà disporre seduta stante, e per non più di una volta, la ripetizione della votazione, salvo che la maggioranza dei Consiglieri presenti non vi si opponga

Art. 35

ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE E NULLE

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto non si tiene conto degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Nel caso di votazione segreta le schede bianche non si computano nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 36

CONSIGLIERE ANZIANO

1. In ogni caso in cui la legge, lo Statuto o il Regolamento facciano riferimento al Consigliere anziano, si intende tale il Consigliere individuato secondo il criterio della cifra elettorale maggiore con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 37

RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

1. Quando una norma richiama che un Organo comunale elegga i propri rappresentanti in Enti, Commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto segreto limitato, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 38

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio Comunale ha competenza specifica limitatamente agli atti fondamentali previsti dall'art. 42 del T.U. approvato con D.L. vo. n. 267/2000.

3. Il Consiglio stabilisce, con atti fondamentali approvati, i criteri - guida per la loro concreta attuazione ed adotta risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta.
4. Il Consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'Amministrazione e l'aspetto economico.
5. Il Consiglio esprime, all'atto della nomina, ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
6. Il Consiglio adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpreta, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
7. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo per la discussione e l'approvazione.
8. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Non è considerata 'variazione di bilancio' il prelievo dal fondo di riserva.

Art. 39

LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano tutti i gruppi con criterio proporzionale e voto plurimo, corrispondente ai voti che il gruppo rappresentato ha in Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni sono distinte in permanenti, temporanee e di indagine e vengono disciplinate nel numero, nei poteri, nella composizione, nella organizzazione, nel funzionamento e nelle forme di pubblicità delle sedute da apposito Regolamento.
3. Comunque si debbono costituire Commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi, per il bilancio e lo sviluppo economico, per l'urbanistica e l'assetto del territorio nonché per i lavori pubblici, i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero, per il servizio di polizia amministrativa, per i servizi pubblici e per i problemi del lavoro.

Più competenze potranno essere accorpate in una Commissione.

4. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con la competenza delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale.

Esse hanno quali compiti principali l'istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio Comunale, il controllo politico - amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale.

5. Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri.

Inoltre esse:

- promuovono la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad esse sottoposti;
 - possono tenere audizioni conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune;
 - possono invitare ai propri lavori rappresentanze dei titolari dei diritti di partecipazione, di strutture associative, di Enti e di Ordini Professionali, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.
6. Nella funzione referente di provvedimenti consiliari, la espressione unanime della Commissione è impegnativa nei confronti degli organi elettivi; in tale caso, il provvedimento presentato dalla Commissione viene sottoposto al voto del Consiglio senza dare luogo a dibattito, salvo che il Presidente non lo ritenga opportuno o un Consigliere non lo richieda espressamente.
 7. In caso di funzione redigente di autonoma proposta, la Commissione si avvale, previa comunicazione al Sindaco, dell'apporto del Segretario Comunale o suo delegato e dei Funzionari interessati.
 8. La nomina dei componenti e dei Presidenti è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio medesimo.
- La Presidenza delle Commissioni di indagine preposte a specifiche funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.

Art. 40

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale per determinati problemi di carattere straordinario può istituire Commissioni consultive a termine chiamandone a far parte Consiglieri, rappresentanti di associazioni e cittadini in possesso di determinati requisiti.
2. La composizione ed il funzionamento delle Commissioni sarà determinato dal Consiglio Comunale in sede di costituzione.

Art. 41

COMMISSIONI PER LE PARI OPPORTUNITA' E PER LE TEMATICHE SOCIALI

1. E' istituita la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, quale organo consultivo del Comune nelle iniziative riguardanti la condizione femminile e per l'effettiva attuazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.
2. E' istituita la Commissione per le Tematiche Sociali, a carattere consultivo, con compiti di studio, ricerca e proposta in materia di sviluppo sociale, bisogni dell'individuo e della famiglia, con particolare riguardo all'infanzia, alla terza età e alle diverse forme di disagio.
3. La composizione ed il funzionamento delle Commissioni saranno disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 42

PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. Ciascun candidato a Sindaco al momento della presentazione della lista deve far pervenire all'Ufficio di Segreteria del Comune una dichiarazione nella quale specifica le modalità della propaganda elettorale che intende effettuare e le spese che ritiene di dover sostenere.
2. Uguale dichiarazione deve essere presentata, nello stesso termine del comma precedente, dal rappresentante di lista per le spese che il raggruppamento intende sostenere per la propaganda elettorale della lista.
3. Entro trenta giorni dalla convalida ciascun soggetto di cui ai punti 1° e 2° dovrà far pervenire all'Ufficio Segreteria del Comune una distinta analitica delle spese sostenute per la propaganda elettorale.

Tali documenti dovranno essere resi pubblici mediante affissione per quindici giorni all'albo pretorio comunale.

Art. 43

DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI

1. I rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale in Enti, Aziende ed Istituzioni, nonchè i membri delle Commissioni consiliari, comunali e speciali cessano dalla carica nello stesso momento in cui cessano per qualsiasi causa gli Organi che li hanno nominati.

2. Gli stessi comunque continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei loro successori.

Art. 44

REGOLAMENTO INTERNO

1. Il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 45

LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori compreso fra un minimo di quattro ed un massimo di sette, stabilito dal Sindaco con proprio decreto.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

La Giunta entra in carica non appena il vice Sindaco e tutti gli Assessori hanno accettato la nomina.

3. L'anzianità degli Assessori segue l'ordine che verrà stabilito dal Sindaco in sede di nomina.

Art. 46

PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Alle riunioni del Consiglio la Giunta Comunale deve essere rappresentata, in caso di assenza del Sindaco, dal vice Sindaco ovvero da Assessore appositamente delegato.

2. Il sostituto del Sindaco esercita tutte le facoltà del Sindaco, escluso il voto.

3. I componenti della Giunta possono partecipare alle sedute del Consiglio e hanno diritto di intervento.

Art. 47

INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere membri della Giunta Comunale contemporaneamente i coniugi, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado.

Art. 48

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale o dei Dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta determina le aliquote delle tariffe e dei tributi propri del Comune ed approva i Regolamenti di Organizzazione, secondo i seguenti criteri fondamentali:
 - separazione dei poteri fra organi elettivi ed organi di gestione;
 - attribuzione ai Dirigenti dei compiti gestionali;
 - flessibilità della pianta organica in relazione ai sistemi di gestione dei servizi;
 - valorizzazione dei contratti a termine per incarichi dirigenziali e di alta specializzazione;
 - valorizzazione delle professionalità esistenti all'interno dell'Ente.

Art. 49

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori entrano in carica subito dopo la nomina da parte del Sindaco, indipendentemente dalla comunicazione al Consiglio Comunale.
2. La Giunta è convocata senza formalità dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice Sindaco.

In caso di assenza del Sindaco e del vice Sindaco, presiede ai lavori l'Assessore anziano.

3. Le riunioni non sono pubbliche.

Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire; essi dovranno assentarsi al momento delle votazioni.

4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

Il componente della Giunta che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

Le votazioni della Giunta sono sempre palesi.

5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di assenza o impedimento, il vice Segretario.

6. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Generale o da chi rispettivamente ne fa le veci.

Art. 50

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte
- b) dimissioni
- c) revoca
- d) decadenza.

2. Le dimissioni da componente della Giunta sono presentate al Sindaco che ne prende atto e provvede alla sostituzione.

3. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli Assessori con provvedimento motivato.

4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.

6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio alla prima seduta utile.

Art. 51

ELEZIONE DEL SINDACO

1. L'elezione del Sindaco, le cause di cessazione dalla carica, nonché le modalità di

presentazione e votazione delle mozioni di sfiducia sono disciplinate dalla legge.

Art. 52

LE COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza.
2. Il Sindaco:
 - a) nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
 - b) attribuisce gli incarichi agli Assessori per settori organici e per progetti;
 - c) convoca e presiede la Giunta e stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute;
 - d) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - e) può partecipare alla Conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - f) può delegare agli Assessori il compimento di particolari atti, purchè non riservati dalla legge o dallo Statuto alla sua esclusiva competenza;
 - g) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - h) può concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - i) può stipulare accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
 - l) indice i referendum comunali;
 - m) adotta ordinanze contingibili ed urgenti
 - n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, enti, istituzioni, società e consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio;
 - o) il Sindaco altresì coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con il responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - p) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore Generale ove nominato, ed ai Dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - r) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende, società ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - s) risponde, direttamente o tramite un Assessore, alle interrogazioni, alle interpellanze ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
 - t) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti;
 - u) conferisce la procura alle liti a seguito di apposita deliberazione della Giunta;
 - v) può, in casi straordinari e per motivate ragioni di interesse generale, demandare l'adozione di provvedimenti di competenza di un Dirigente al Segretario Generale e ad altro Dirigente;

- w) nomina il Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta Comunale;
- x) conferisce e revoca al Segretario Generale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale;
- y) può delegare, quando particolari motivi lo esigano, ad un Consigliere Comunale l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

Art. 53

IL VICE SINDACO

1. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni, adottato ai sensi dell'art. 59 del T.U. approvato con D.L.vo n. 267/2000.
2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
3. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di anzianità determinato ai sensi dell'art. 45 del presente Statuto.

Art. 54

INCARICHI E DELEGHE AGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori possono essere incaricati dal Sindaco di curare l'istruttoria in determinati settori dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone alla Giunta.
2. Gli Assessori possono essere altresì incaricati per il compimento di particolari atti purché non riservati alla esclusiva competenza del Sindaco dalla legge o dallo Statuto.
3. La delega non comprende il potere di emanare le ordinanze di cui al comma 2° del successivo art. 55.
4. Delle deleghe conferite agli Assessori, nonché eventuali modifiche e revoche, viene data comunicazione a cura del Sindaco ai Capigruppo consiliari entro dieci giorni dal provvedimento.

Art. 55

LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può prevedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Il "sostituto" del Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dell'articolo 14 del D.L.vo. n. 267/2000, il Sindaco, previa comunicazione del Prefetto, può delegare l'esercizio funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale nelle frazioni.
8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.
10. Ove il Sindaco non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 56

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. La mozione di sfiducia può essere ritirata prima dell'inizio della discussione con atto sottoscritto davanti al Segretario Generale da tutti i presentatori.

Art. 57

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo delle riunioni durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Generale o a chi lo sostituisce.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

Art. 58

UNITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

1. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini – utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.
2. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti.
3. Il Segretario Generale e il Direttore Generale, ove nominato, ed i Dirigenti o sostituti, secondo le rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune e agli indirizzi generali di governo, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 59

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti di Organizzazione.

In tal caso il Sindaco disciplina il rapporto tra Segretario Generale e Direttore Generale

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
3. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Amministrazione Comunale, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Dirigenti o sostituti che allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Il rapporto fra Direttore Generale e Dirigenti, o sostituti, è di tipo gerarchico.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco.
5. Il Sindaco può procedere alla revoca del Direttore Generale, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui lo stesso non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.
6. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale del Comune, nel caso in cui non sia stata esercitata la facoltà di cui al primo comma.

Art. 60

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale predisponde la proposta di piano esecutivo e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale e con la necessaria collaborazione dei Dirigenti o sostituti.
2. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni, nel rispetto delle competenze dei Dirigenti o sostituti:
 - a) predisponde, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi e di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) gestisce direttamente e specificatamente il personale dirigenziale e sovrintende, in termini generali, al rimanente personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario ove spettanti, i congedi ed i permessi dei Dirigenti, o sostituti;
- e) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- f) riesamina, annualmente, sentiti di Dirigenti o sostituti, l'assetto organizzativo del Comune e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 61

I DIRIGENTI

1. I Dirigenti sono nominati e gli incarichi sono ad essi conferiti sulla base delle norme di legge e dei Regolamenti di Organizzazione del Comune

Gli stessi provvedono in generale:

- a) ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Generale, dal Direttore Generale, ove nominato, secondo le direttive generali impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
 - b) a gestire, nell'ambito delle competenze loro assegnate, l'attività del Comune e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, ove nominato, secondo le direttive generali impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Nell'esercizio dell'attività di gestione, ai Dirigenti o sostituti compete l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante poteri di spesa, di organizzazione del personale, di risorse strumentali e di controllo.
 3. In particolare, a titolo esemplificativo, ai Dirigenti o sostituti competono:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
 - c) la stipula dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimenti e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) l'adozione di ordinanze non contingibili ed urgenti;
 - j) ogni altro atto attribuito dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
 4. Il Segretario Generale, o il Direttore Generale, ove nominato, individua i Dirigenti o sostituti cui affidare la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d'appalto, la stipulazione dei contratti, tranne nei casi in cui ritenga opportuno assumere direttamente la funzione di Presidente.

5. Il Segretario Generale, o il Direttore Generale, ove nominato, convoca periodicamente la conferenza dei Dirigenti o sostituti, per il primario fine del coordinamento dei servizi ed allo scopo, inoltre, di acquisire pareri in ordine all'attuazione degli obiettivi dell'Ente ed alla corretta interpretazione ed applicazione delle innovazioni legislative ed amministrative intervenute.
6. I Dirigenti o sostituti, sono sempre tenuti ad esercitare eventuali loro specifiche attribuzioni nel rispetto del potere di coordinamento e sovrintendenza del Segretario Generale o del Direttore Generale, ove nominato.

Art. 62

INCARICHI ESTERNI

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici, può provvedere, anche al di fuori della dotazione organica, all'assunzione con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato.
2. Se trattasi di personale già dipendente del Comune di San Giovanni Lupatoto, lo stesso conserva il diritto al posto per tutta la durata del contratto.
3. Alla facoltà di cui al primo comma si può ricorrere, motivatamente ed in alternativa alla reciproca sostituzione fra Dirigenti, anche per evenienze quali l'assenza ed impedimento temporaneo del titolare del posto.
4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
5. I regolamenti di organizzazione possono prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
6. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo prefissato, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 63

UFFICI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. I regolamenti di organizzazione possono prevedere la costituzione di uno o più uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale e degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo o di controllo loro attribuite dalla legge.
2. Essi sono costituiti da dipendenti dell'Amministrazione Comunale o da collaboratori assunti a tempo determinato, anche nella forma di lavoro autonomo, purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie.
3. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica Amministrazione, devono essere collocati dalla stessa in aspettativa senza assegni.

Art. 64

SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Generale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti

dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 65

FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio Comunale e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Presidente.
2. Il Segretario Generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico a Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Generale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.
4. Il Segretario Generale presiede l'Ufficio Comunale per le Elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.
5. Il Segretario Generale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.
6. Al Segretario Generale non competono, di norma, attività gestionali, salvo quelle stabilite dal presente Statuto e quelle connesse alla eventuale sostituzione dei Dirigenti, o sostituti, per l'ipotesi di loro brevi assenze od impedimenti, secondo modalità stabilite con provvedimento del Sindaco, una volta esaurita la possibilità di reciproca sostituzione tra i medesimi.

Art. 66

VICE SEGRETARIO GENERALE

1. La dotazione organica del personale prevede un Vice Segretario Generale, assunto per la specifica funzione, od individuato tra i Dirigenti dell'Ente, in possesso di laurea conforme a quella richiesta per partecipare al concorso per Segretario Generale.
2. Il Vice Segretario Generale collabora con il Segretario Generale, sulla base di sue direttive, nello svolgimento delle funzioni organizzative dello stesso Segretario Generale, intese in senso ampio, ed esercita le funzioni vicarie sostituendolo in caso di assenza ed impedimento.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI

Art. 67

I SERVIZI

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda pubblica speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata.
4. Il Comune può altresì stipulare con le associazioni riconosciute apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.
5. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

Art. 68

FINALITA' E MODALITA' DI DISCIPLINA
DEI PUBBLICI SERVIZI

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla Legge.

Art. 69

NOMINA, SURROGA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
DI AZIENDE E DI ISTITUZIONI

1. Il Sindaco procede alla nomina degli amministratori di aziende ed istituzioni nei modi e nelle forme che saranno stabilite dai regolamenti.
2. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum.
3. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.
4. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dai responsabili dell'azienda o della istituzione.
5. Il Sindaco può revocare tutti gli amministratori eletti in aziende speciali ed in istituzioni dipendenti, ovvero alcuni o uno di essi, su proposta motivata della Giunta, ovvero su mozione sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali in carica.
6. La proposta o la mozione di revocare devono indicare i nomi proposti per la sostituzione.
7. La deliberazione di revoca comporta la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 70

L'AZIENDA SPECIALE

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, si prevede l'istituzione di una Azienda speciale.
2. L'Azienda speciale è Ente strumentale dell'Amministrazione Comunale, è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Lo statuto dell'Azienda speciale disciplina le modalità attraverso le quali il Consiglio Comunale determina finalità ed indirizzi dell'azienda speciale ed i poteri di vigilanza e controllo sull'attività e sui risultati della gestione che, essendo improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, avrà l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi compresi i trasferimenti.
4. Organi dell'Azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Comunale al di fuori dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta.
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e di una competenza tecnico-amministrativa esercitata presso Aziende pubbliche o private.
6. Il Presidente è nominato con nomina separata prima della nomina del Consiglio d'Amministrazione.

7. Il Consiglio d'Amministrazione sarà composto da cinque membri dei quali almeno uno designato dalla minoranza consiliare.

La nomina dei membri da parte del Consiglio Comunale avverrà con voto limitato ad un candidato.

8. Presidente e componenti il Consiglio d'Amministrazione possono essere revocati dall'incarico con voto a maggioranza assoluta del Consiglio Comunale su proposta motivata del Sindaco o di 2/5 dei Consiglieri accompagnata dalla proposta di nomina per i sostituti.

Art. 71

L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione
Oltre che l'esercizio di servizi di assistenza in senso stretto, possono far parte dell'istituzione gli asili nido, le scuole materne, gli impianti sportivi, le biblioteche ed altre simili attività di carattere sociale.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
3. L'istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, di cui almeno uno designato dalla minoranza, nominati dal Sindaco.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del Sindaco che li ha espressi, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
5. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri Comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
6. Il Consiglio Comunale può emanare direttive al Consiglio di Amministrazione dell'istituzione.
7. Il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione, sentita la Giunta Municipale, può nominare direttore dell'istituzione medesima il Segretario Generale, un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all'Amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.
8. Il Consiglio Comunale, sentito il Consiglio di Amministrazione della istituzione, assegna alla stessa i mezzi necessari al suo funzionamento.
9. L'amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza ed il controllo sulla stessa sono disciplinati da un apposito regolamento comunale.
10. Il regolamento potrà prevedere forme di collaborazione e/o partecipazione nella gestione dell'istituzione da parte di altri soggetti pubblici o privati, non aventi fini di lucro, operanti nel Comune nel settore sociale.

Art. 72

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata e promuoverne la costituzione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale siano nominati dal Comune ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile.

Art. 73

PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.
2. Il Comune attua le disposizioni della Legge regionale che disciplina la cooperazione con la Provincia e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema che promuova lo sviluppo economico, sociale e civile della popolazione.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statutari, può costituire Consorzi con altri Comuni e con la Provincia per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, qualora ciò si mostri più conveniente rispetto ad altre forme di gestione.

Art. 74

RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETA' DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o un Consigliere o Assessore da lui delegato.

Art. 75

AMMINISTRATORI E SINDACI DI NOMINA COMUNALE E RAPPRESENTANTI COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.
2. La Giunta Municipale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Consiglio Comunale.
3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione degli Statuti devono essere conformi ad una precedente deliberazione del Consiglio.

TITOLO VI

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 76

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune riconosce l'autonomia finanziaria quale elemento fondamentale della propria autonomia politica.
2. Assume come metodo di gestione delle risorse la programmazione finanziaria.
3. Documenta i fatti di gestione attraverso la contabilità finanziaria e quella economica.
4. Attua i principi di cui ai precedenti commi in sede di adozione dei regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Costituiscono strumento di diretta attuazione dei principi suddetti in specie i regolamenti di contabilità, sul controllo di gestione e di disciplina dell'assetto organizzativo del Comune.

Art. 77

COLLEGIO DEI REVISORI

1. I Revisori dei Conti sono nominati con le modalità e per l'esercizio delle funzioni di cui al Titolo VII del D. L.vo n. 267/2000.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 78

REGOLAMENTI COMUNALI

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale approva i regolamenti da esso previsti, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
3. I regolamenti, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività dell'atto di approvazione.

Art. 79

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, esclusa comunque la prima votazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le sedute devono aver luogo ad almeno dieci giorni una dall'altra.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 80

ENTRATA IN VIGORE

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 81

D. L.VO. 18.08.2000 N° 267

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di cui al D. L.VO. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".